

REGOLAMENTO REGIONALE

2 dicembre 1999 - n.5 e successive modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA.

Articolo 1 Finalità

1- Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, l'attività di pesca nella sponda veneta del Lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano - Venezia.

Articolo 2 Tipi di pesca

1- Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva
- b) la pesca professionale

2- La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

Articolo 3 Orari di pesca

1- La pesca dilettantistica è consentita a partire: da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, e 5

2- La pesca notturna è consentita con la canna da pesca limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a).

3- La Provincia può concedere eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di particolari consuetudini o tradizioni locali, limitatamente alla pesca della trota lacustre con l'uso della tirlindana e con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b).

4- La pesca subacquea, può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 3.

5- La pesca dilettantistica all'agone, dal 1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore 21.30 con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'articolo 4.

Articolo 4 Periodi di divieti e lunghezze minime

1- I tempi di divieto e le lunghezze minime totali che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti:

Nome italiano	Nome scientifico	Tempi di divieto	Lunghezze minime
Carpione	Salmo carpio	dal 15-11 al 31-01 dal 20-06 al 20-08	30 cm
Coregone lavarello	Coregonus lavaretus	dal 15-11 al 15-01	30 cm
Trota fario e lacustre	Salmo trutta trutta	dal 15-10 al 15-01	30 cm
Carpa	Cyprinus carpio	dal 05-06 al 25-06	30 cm
Tinca	Tinca tinca	dal 05-06 al 25-06	25 cm
Luccio	Esox lucius	dal 22-02 al 31-03	40 cm
Anguilla	Anguilla anguilla		40 cm
Pesce persico	Perca fluviatilis	dal 15-04 al 15-05	18 cm
Agone	Alosa fallax	dal 05-06 al 10-06 dal 01-07 al 06-07 *	15 cm
Gambero di acqua dolce	Austropotamobius pallipes italicus	dal 01-04 al 30-06	7 cm

2- Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson).

3- La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm.

4- I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano alle ore 12.00 del primo giorno alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

* Fermo restando i periodi di divieto di cui al comma 1 (dal 5 al 10 giugno e dall' 1 al 6 luglio), dal 1° giugno al 31 luglio, la pesca dell'agone è possibile con le modalità indicate nelle tabelle sotto riportate.....

I divieti sono da intendersi a partire dalle ore 12,00 del giorno indicato nelle tabelle alle ore 12.00 del giorno successivo (decreto dell' Amministrazione provinciale 15.05.2000 n. 53).

PESCA SPORTIVA

Giornate consentite alla pesca dell'agone	Giornate vietate alla pesca dell'agone
Martedì sera	Lunedì sera
Giovedì sera Venerdì sera Sabato sera Domenica sera	Mercoledì sera

5- In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Provincia può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

6- Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua.

Articolo 5 Limiti di cattura

1- Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare di più di:

- a) **carpione** = tre capi
- b) **coregone lavarello** = sei capi
- c) **trota spp.** (tutte le specie) = sei capi
- d) **lucio** = tre capi
- e) **pesce persico** = venti capi

2- Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (**carpione, coregone, trota**) il limite massimo è fissato in sei capi complessivi per giornata.

3- Il limite complessivo di peso di cui al comma 2, può essere derogato con l'ultimo esemplare

4- E' fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di **pesca** autorizzate ai sensi dell'articolo 14.

5- La Provincia per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie **ittiche alloctone**.


Articolo 6 Zone di divieto assoluto di pesca


1- E' **vietato** l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a **50** cm dagli sbocchi dei corsi d'acqua e dai ponti e a una distanza inferiore a **100** m dagli impianti ittiogenici (*attualmente quest'ultimo divieto non è in vigore in quanto gli impianti ittiogenici non sono in funzione*). La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il **pescatore**, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la **pesca**.

Articolo 7 Norme di salvaguardia

1- Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita, la Provincia può **vietare** o limitare la **pesca**, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da **pesca** per periodi e località determinati.

2- Sono istituite le seguenti zone di **divieto** e/o di limitazione all'esercizio della **pesca**:

 **Torrente Aril in Cassone (com. Malcesine)** **divieto** di pesca (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000 n. 59)

 **Lungolago di Bardolino** - zona di Lago delimitata a nord dell'ipotetica linea da **Punta Cornicello** in comune di **Bardolino** si estende per **200** m verso ovest, a sud dall'ipotetica linea che da **Punta Mirabello** in comune di **Bardolino** si estende per **200** m verso ovest e a ovest dalla congiungente di tali estremi: **divieto** di qualunque tipo di pesca professionale e dilettantistica praticata dall'imbarcazione e/o con i **piedi in acqua**, nonché della **pesca subacquea** (decreto dell'Amministrazione provinciale 24 settembre 1996 n. 17);



Baia "Val del Sogno" in provincia di Malcesine, compresa tra la sponda e l'ipotetica linea che collega l'estremità meridionale dell'isola del Sogno al pontile sito in corrispondenza dell'incrocio tra la **S.S. Gardesana Orientale** e la strada comunale che fiancheggia la baia stessa: **divieto** di qualunque tipo di **pesca**, sia professionale che dilettantistica, dalle ore **12,00** del 1° febbraio alle ore **12,00** del 15 maggio degli anni 2006, 2007 e 2008 (determinazione dirigenziale n. 609/06 in data 31/01/2006).



Tratto di Lago in loc. Pozza nel comune di Torri del Benaco - zona delimitata a nord e a sud dalla linea perpendicolare alla spiaggia posta ad una distanza di **50 m** rispettivamente dal lato disposto verso nord e da quello disposto verso sud della piattaforma per le esercitazioni di immersione della **F.I.P.S.A.S.**, ad est dalla spiaggia per un fronte di **114 m** (**50 m** a nord e **50 m** a sud dai lati rispettivi della **piattaforma**) e ad ovest della linea congiungente le due perpendicolari alla spiaggia (lato nord e lato sud dell'area di lago interessata) di cui sopra, posta ad una distanza di **100 m** dalla riva, così da formare un rettangolo di **114 m** di base e di **100 m** di altezza: **divieto** di qualunque tipo di **pesca** sia **professionale** che **sportiva** (decreto dell'Amministrazione provinciale 18 aprile 2000 n. 42).

3- La Provincia per comprovare esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo **4**, comma **1**, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i **modi di pesca** di cui agli articoli **8**, **9**, comma **4**, **5**, **6** e **7**. e articolo **11**, commi **1** e **7**.

4- La Provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi **1** e **2** e all'articolo **11**, comma **6**, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni previste all'articolo **3**, deve sentire le altre Province interessate.

Articolo 8

Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica

1- La pesca dilettantistica dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:

- a)** massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere **b)** e **c)**;
- b)** per la pesca del coregone lavarello è consentito l'uso di non più di due canne con un massimo di **10** ami complessivi (decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000 n. 53). L'uso della amettiera per coregoni è **vietato** durante il periodo di divieto di cattura della specie di cui all'articolo **4**, comma **1**. E' sempre **vietato** il suo uso a traina;
- c)** è consentito l'uso di una **sola canna** munita di una lanzettiera con un massimo di **15** lanzette per la **pesca all'alborella**;
- d)** bilancino di lato non superiore a **1,5 m** e maglia non inferiore a **10 mm**, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, negli orari previsti all'articolo **3**; il suo uso è **vietato** dal **5 giugno** al **25 luglio**. **E' sempre vietato il sistema a teleferica**;
- e)** guadino (senza limite di maglia ai sensi del decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000 n. 53) e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

2- La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:

- a)** nei modi indicati al comma **1**;
- b)** per ogni imbarcazione è consentito l'uso di tre tirlindane nei modi e tempi sotto indicati:
 - 1)** Tirlindana da carpione (**dindana matros**): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di **150 m** (decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000 n. 53), dotato di non più di **12** rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. E' proibita durante il periodo di **divieto** del carpione di cui all'articolo **4**;
 - 2)** tirlindana da **cavedano**, **trota** e **luccio**: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di **80 m** (decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000 n. 53), dotato di non più di **sei rami** laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale.
 - 3)** "**filagnino**": attrezzo con un solo filo della lunghezza massima di **50 m**, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del **cavedano** e del **luccio**;

- c) durante il periodo di **divieto** del luccio di cui all'articolo 4 è **vietato** l'uso di qualunque tipo di tirlindana di cui alla lettera **b)** ad una distanza inferiore a **100 m** dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiungente **Punta San Vigilio - Punta di Manerba** e ad una distanza inferiore a **500 m** dal battente dell'onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di **30 m**.

*E' consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino: le dimensioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è stabilita alcuna lunghezza massima. E' **vietata** la traina di due o più tirlindane legate in serie tra loro (determinazione dirigenziale n. 1293/02 in data 19 marzo 2002);*

- d) Il natante può sostare a una distanza non inferiore a **100 m** dagli attrezzi fissi di **pesca** o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a **50 m** dagli attrezzi di **pesca** segnalati da galleggianti. Nei canali del fiume **Mincio**, la distanza oltre la quale il natante può sostare dagli attrezzi fissi di **pesca** è ridotta a **50 m** (decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000, n. 53).

3- La **pesca** subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) ai maggiori di **18 anni** in possesso di licenza di categoria **A** o **B**, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all'articolo 3;
- b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;
- c) con apposita unità d'appoggio dotata di **bandiera di segnalazione rossa** con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. *Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera **c)** (legge regionale n. 52/1989);*
- d) entro una distanza di **50 m** dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
- e) *nei seguenti tratti, modi e tempi stabiliti dalla Provincia in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di **pesca** e ricreative (decreto dell'Amministrazione provinciale 13 gennaio 2000 n. 5):*



Tratto 1: dal confine con la provincia di **Trento** al **Cantiere Feltrinelli** in comune di **Malcesine** a una distanza dal battente dell'onda inferiore a **100 m**;



Tratto 2: dalla **Madonnina** in comune di **Malcesine** a **Punta Cavallo** in comune di **Torri del Benaco** a una distanza dal battente dell'onda inferiore a **100 m**. La pesca subacquea è **vietata** nella zona di baia compresa tra la sponda e la linea che collega l'estremità meridionale dell'isola del **Sogno** al pontile sito in corrispondenza dell'incrocio tra la **Strada Gardesana Orientale** e la strada comunale che fiancheggia la baia stessa;



Tratto 3: da **Punta Tenai** in comune di **Torri del Benaco** a **300 m** dal porto di **Garda** (direzione nord) a una distanza dal battente dell'onda inferiore a **200 m**;



Tratto 4: da **100 m** a valle dell'impianto ittiogenico di **Bardolino** (loc. **San Pietro**) a **Punta Cornicello** a **Bardolino** a una distanza dal battente dell'onda superiore a **50 m** e comunque mai oltre **1 km** dal battente dell'onda;



Tratto 5: dal **Museo dell'olio** in **Cisano** al **Camping Municipale** in comune di **Lazise** a una distanza dal battente dell'onda superiore a **50 m** e comunque mai oltre **1 km** dal battente dell'onda;



Tratto 6: dal confine tra il **Camping Du Parc** e il **Camping Spiaggia d'Oro** in comune di **Lazise** a **100 m** a nord del porto di **Campanello** in comune di **Peschiera del Garda** a una distanza dal battente dell'onda superiore a **100 m** e comunque mai oltre **2 km** dal battente dell'onda. Durante i periodi **22-02/31-03** e **20-05/25-06**, la **pesca** subacquea è **vietata** a una distanza inferiore a **150 m** dai canneti



Tratto 7: da **50 m** a valle del porto di **Fornaci** in comune di **Peschiera del Garda** al confine con la provincia di **Brescia** ad una distanza dal battente dell'onda superiore a **100 m** e comunque mai oltre **2 km** dal battente dell'onda. Durante i periodi **22-02/31-03** e **20-05/25-06**, la **pesca subacquea** è **vietata** a una distanza inferiore a **150 m** dai canneti;

- f) ad una distanza superiore a **100 m** dalle **zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica**, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da **pesca**, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il **divieto**;
- g) a una distanza superiore a **50 m** dai **canneti** (salvo quanto previsto alla lettera) e dagli **attrezzi da pesca segnalati da galleggianti**, dalle **opere portuali** e dai loro accessi, dalle **zone d'ormeggio autorizzate** dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione;
- h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione de della rotta delle unità di servizio pubblico di linea
- i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.

4- E' **vietato** tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.

5- E' **vietato** affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a **18** anni.

6- E' **vietato** detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

7- Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Articolo 9

Uso di esche e pastura

1- E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.

2- E' **vietato** utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago.

3- E' **vietato** utilizzare quale esca viva le specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'articolo 4.

4- Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un kilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

5- Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due (2) kilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

I quantitativi di pastura (esclusi i bigattini) si riferiscono alla pastura asciutta: per quanto riguarda la pastura bagnata vanno invece considerati valori doppi rispetto a quelli stabiliti dal presente regolamento (esempio: 1Kg di pastura asciutta = 2 Kg di pastura bagnata). La presente disposizione si applica naturalmente solo per le pasture in polvere (circolare del corpo di polizia provinciale n. 6362 del 24/07/2002).

6- Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9 alle ore 19 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un kilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

In sintesi: è possibile detenere e usare giornalmente 2 kg di pastura e bigattini (massimo 1 kg di bigattini) salvo dalle ore 9 alle ore 19 nel periodo 1° giugno - 30 settembre, quando è consentito detenere e usare per giornata solo 1 kg di pastura a base di sostanze vegetali e non più di 100 g di bigattini.

7- E' **vietato** pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.

8- E' **vietato** abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, o lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuti nel lago.

F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Verona



teniamo pulite le nostre acque